

**STATUTO DELLA "SOFAD S.R.L."**

**TITOLO I: DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE**

**Art. 1**

E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata "SOFAD S.R.L."

**Art. 2**

La Società ha per oggetto le seguenti attività:

- 1) il commercio all'ingrosso di specialità medicinali e prodotti medicinali in genere, di prodotti dietetici, sanitari, parafarmaceutici, di cosmetica, profumeria, ortopedia e di ogni altro prodotto attinente all'attività farmaceutica;
- 2) il servizio di immagazzinamento in stabilimenti sia propri che di terzi e la distribuzione di tutti i prodotti attinenti ai settori merceologici sopra descritti;
- 3) il servizio di elaborazione dati statistici ed amministrativi alle imprese;
- 4) il servizio di farmaco-vigilanza nei confronti di Società, Enti, Istituzioni sia pubblici che privati;
- 5) la produzione diretta e/o indiretta, la concessione di licenze e la vendita all'ingrosso di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici e comunque prodotti attinenti alla salute anche a marca privata.

**Art. 3**

La Società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato ed elaborazione di dati per conto proprio e per conto di terzi, nonché svolgere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie.

Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi Professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dal Decreto Legislativo 1/9/1993 n. 385.

**Art. 4**

1. La Società ha sede nel Comune di Misterbianco, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita

presso il registro delle Imprese.

L'Organo Amministrativo potrà istituire e sopprimere filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti sia in Italia che all'estero, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

2. Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti di Legge quello risultante dal Registro delle Imprese o l'indirizzo di posta elettronica certificata.

E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio e l'indirizzo di posta elettronica certificata.

#### **Art. 5**

La durata della società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050) e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

### **TITOLO II: CAPITALE SOCIALE, PARTECIPAZIONI, FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO**

#### **Art. 6**

1. Il capitale sociale è di Euro novemilionicinquecentoquarantottomila/00 (Euro 9.548.000,00=) ed è diviso in quote del valore nominale non inferiore ad Euro cinquemilacinquecento/00 (Euro 5.500,00=) cadauna.

Con delibera dell'Assemblea dei soci del 28 giugno 2015 il capitale sociale è stato aumentato, a pagamento ed in modo scindibile, sino ad Euro diciannovemilioninovecentonovantottomila/00 (Euro 19.998.000,00=) mediante emissione di nuove quote di partecipazione per complessivi Euro diecimilioni quattrocentocinquantamila/00 (Euro 10.452.000,00=); in detta delibera è stato previsto per il soggetto al quale sono state offerte in sottoscrizione le quote di nuova emissione il termine di dodici mesi dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese per l'esercizio di tale diritto alla sottoscrizione.

2. Il capitale potrà essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti ai sensi e per gli effetti dell'art.2481-bis del Codice Civile, o a titolo gratuito mediante passaggio di riserve disponibili, in forza di deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, ovvero in forza di deliberazione dell'Organo Amministrativo.

3. Agli amministratori, peraltro, la facoltà di aumentare il capitale sociale, spetta per non più di una volta in ciascun esercizio sociale e sino ad un ammontare massimo pari al 20%

del valore nominale del capitale che risulta sottoscritto e versato alla data in cui viene assunta la decisione di aumento, senza peraltro la possibilità di escludere il diritto dei soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute.

4. La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

5. In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. Il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dai soci entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Organo Amministrativo a ciascun socio.

6. Coloro che esercitano il diritto di sottoscrivere le partecipazioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni non optate dagli altri soci, a meno che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda. Se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle partecipazioni inoptate, i terzi estranei alla compagine sociale, in possesso dei requisiti di cui all'art.10, subordinatamente al gradimento espresso dall'Organo Amministrativo, potranno sottoscrivere le quote rimaste inoptate.

#### **Art. 7**

La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi.

L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'assemblea con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi (2/3) del capitale sociale.

La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli investitori che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese.

Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

#### **Art. 8**

I diritti sociali e di voto spettano in misura proporzionale alla partecipazione da ciascun socio posseduta.

#### **Art. 9**

1. Le quote sono nominative ed indivisibili. Nei casi di comproprietà i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

2. Le quote sono trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Il trasferimento delle quote ha effetto nei confronti della società a seguito dell'iscrizione del trasferimento stesso presso il Registro delle Imprese.

3. Nel caso di trasferimento a causa di morte, l'erede o il legatario, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto Sociale, subentra nella titolarità delle quote del socio defunto, previo gradimento da parte dell'Organo Amministrativo, che dovrà esprimersi entro un mese dal ricevimento della comunicazione di avvenuta successione.

4. Qualora l'Organo Amministrativo esprima parere negativo oppure non si esprima entro un mese al ricevimento della comunicazione, all'erede o legatario del socio defunto è riconosciuto il diritto di recesso in conformità alle norme di Legge.

5. Se subentrano più eredi o legatari nella partecipazione del defunto, costoro nominano un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del Codice Civile.

6. Il socio può trasferire liberamente la partecipazione per atto "inter vivos".

7. In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a titolo oneroso, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione a parità di prezzo e condizioni, pena l'invalidità del trasferimento e comunque la sua inefficacia nei confronti della Società. L'offerta ai soci deve essere effettuata per iscritto ed inviata a ciascuno di essi o mediante raccomandata munita di avviso di ricevimento o mediante "PEC". Essa deve contenere anche la specificazione

del prezzo e delle condizioni di vendita considerati unitariamente per ogni singola quota. La prelazione può essere esercitata nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal ricevimento dell'offerta. Ove all'acquisto concorrano più soci, le quote offerte saranno ripartite in proporzione al capitale posseduto da ciascun concorrente.

8. Qualora nessun socio eserciti la prelazione, le quote possono essere cedute a terzi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 dello Statuto Sociale, ma il socio alienante deve richiedere, a mezzo lettera raccomandata a/r o "PEC", il preventivo consenso all'Organo Amministrativo, esibendogli l'atto di trasferimento pienamente conforme, nel prezzo e nelle condizioni, all'offerta scritta documentata ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione.

9. Qualora l'Organo Amministrativo non approvi il trasferimento delle quote oppure non si esprima entro un mese dal ricevimento della comunicazione, al socio alienante è riconosciuto il diritto di recesso in conformità alle norme di Legge.

10. Il trasferimento non conforme alle precedenti disposizioni è invalido ed inefficace nei confronti della Società, che non riconoscerà alcun diritto sociale al titolare della partecipazione acquisita in violazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto. Alla stessa disciplina è subordinata la costituzione delle quote in pegno o in usufrutto a favore di terzi e sempre per atto "inter vivos".

#### **Art. 10**

Potranno diventare soci della Società:

- a) i titolari di farmacia;
- b) i soggetti autorizzati dall'Autorità sanitaria competente alla gestione provvisoria della farmacia o alla gestione ereditaria;
- c) le società tra farmacisti costituite con le forme previste dalla legislazione vigente, nonché i singoli soci;
- d) il farmacista che gestisce la farmacia comunale in esecuzione della procedura di affidamento in concessione adottata dal Comune;
- e) le persone fisiche e giuridiche che non esercitino attività incompatibili o contrarie a quelle costituenti oggetto della Società.

#### **Art. 11**

1. Il socio può recedere dalla Società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'art. 2473 del Codice Civile.

2. Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua

volontà all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata a/r o posta elettronica certificata inviata entro quindici (15) giorni

dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

3. In detta raccomandata devono essere indicati:

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per la quale il diritto di recesso viene esercitato.

4. La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio arbitrale, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'art. 2473 del Codice Civile, per la liquidazione della partecipazione del socio receduto.

5. La partecipazione per la quale è effettuato il diritto di recesso è inalienabile.

6. Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

7. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi dell'Art.12.

#### **Art. 12**

1. I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato dagli amministratori in funzione del valore del patrimonio netto al momento della dichiarazione di recesso.

2. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

3. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte

degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

In tal caso l'Organo Amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato

non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482

del Codice Civile. Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto da parte della Società, il capitale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'Organo Amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i soci rimasti al fine di consentire loro di provvedere, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari al fine di ricostituire il capitale a importo non inferiore al minimo legale ovvero dovranno provvedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

### **Art. 13**

Con decisione da assumersi in assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino oltre la metà del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) risulti inadempiente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo nei confronti della Società;
- b) acquisisca direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza del capitale di società concorrente.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea.

Nel caso in cui non si possa procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi 30 giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione; al riguardo si applicano le disposizioni del

precedente art. 12, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

### **TITOLO III: DECISIONE DEI SOCI**

#### **Art. 14**

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dall'atto costitutivo e dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Amministratore Unico o la nomina degli amministratori in caso di Organo Amministrativo collegiale;
- c) la nomina dei Sindaci e del presidente del Collegio sindacale;
- d) le modificazioni del presente Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

3. Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

4. Ogni socio ha diritto di partecipare anche in video conferenza alle decisioni di cui al presente articolo e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5. Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

6. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale o, per particolari esigenze, altrove, purché nell'ambito del territorio italiano e nello stesso avviso dovranno essere indicate le sedi collegate in video conferenza sempre nell'ambito del territorio italiano ove il socio potrà intervenire.

7. L'Assemblea viene convocata dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, le sedi collegate in video conferenza e l'elenco delle materie da trattare.

8. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non



risultasse legalmente costituita.

9. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

10. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o dalla persona designata a maggioranza dai soci presenti o rappresentati.

11. Per la redazione del verbale il Presidente nomina un segretario anche tra i non soci.

Nell'assemblea straordinaria e nei casi in cui l'Organo Amministrativo lo reputi necessario, il verbale è redatto da un Notaio. Nel verbale dovranno essere riassunte a loro richiesta le dichiarazioni dei soci.

12. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti e dei soci collegati in video conferenza presso le sedi indicate, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Art. 15**

1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

2. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano titolari delle quote di partecipazione risultanti dal Registro delle imprese ove ha sede legale la società. Il voto non può essere espresso per corrispondenza.

3. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea con delega conferita per iscritto ad altro socio o al proprio coniuge, figlio/a, genitore, germani.

4. La rappresentanza non può comunque essere conferita né agli amministratori, né ai sindaci, né ai dipendenti, né ai consulenti della società, né alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi, di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio potrà rappresentare fino a cinque soci.

5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima

convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e, in seconda convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

6. L'assemblea ordinaria, costituita ai sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

7. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

8. L'assemblea straordinaria, costituita ai sensi del comma precedente, delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale presente in assemblea.

9. Per le operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'80% del capitale sociale.

**TITOLO IV: ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA,  
CONTROLLO DEI CONTI.**

**Art. 16**

1. La Società è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea in occasione della nomina, o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri.

2. I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere anche non soci, durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. Se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Spetterà ai soci con propria decisione procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo. Nelle more il Consiglio decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

4. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito.

5. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente.

6. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

7. Le decisioni degli Amministratori, adottate ai sensi del

presente articolo, dovranno essere trascritte nel Libro delle decisioni degli amministratori.

8. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo ("fax", posta elettronica certificata) almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, con telegramma, "fax" o posta elettronica certificata da spedirsi almeno due giorni prima, nei quali vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o, per particolari esigenze, altrove, purché nel territorio italiano. È ammessa la partecipazione alla riunione in video conferenza.

10. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i Sindaci sono presenti o informati della riunione.

11. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva anche in video conferenza della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente si considera doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza e/o per corrispondenza.

#### **Art. 17**

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri senza alcuna limitazione o distinzione per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

Il Consiglio può delegare ad uno o più dei propri componenti, ed in questo caso anche disgiuntamente, tutti o parte dei propri poteri, salve le limitazioni di cui all'art. 2475 del Codice Civile.

L'Organo amministrativo è autorizzato a nominare direttori e procuratori con le mansioni, interessenze, cauzioni e retribuzioni che riterrà convenienti.

#### **Art. 18**

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta o all'Amministratore Unico o nel caso di adozione del sistema di amministrazione collegiale, previa deliberazione consiliare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente, nonché, nell'ambito dei poteri loro

conferiti, agli amministratori delegati in caso di delega delle attribuzioni da parte del Consiglio a norma dell'Art.17).

I poteri di firma sono attribuiti all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, nonché in caso di delega delle attribuzioni da parte del Consiglio, a norma dell'Art.17), ai consiglieri delegati.

I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Le decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e dal Collegio Sindacale.

#### **Art. 19**

Agli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute, dovrà essere assegnata una indennità annua complessiva, anche sotto forma di partecipazione agli utili, che verrà determinata dai soci, in occasione della nomina o con apposita decisione.

Il Consiglio di Amministrazione potrà remunerare gli amministratori investiti di particolari cariche ed il compenso verrà stabilito in funzione delle deleghe e delle responsabilità attribuite.

Gli Amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo Statuto Sociale per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa o, comunque a quelli che abbiano fatto constare del proprio dissenso.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può

subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.

In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.

L'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società solo ove vi consentano i soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e purchè non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il dieci per cento (10%) del capitale sociale.

Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori.

Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

#### **Art. 20**

1. È obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o di un Revisore ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 del Codice Civile.

2. L'organo di controllo, in base alla decisione dei soci all'atto della nomina, potrà essere costituito o da un solo membro effettivo o da un collegio costituito dal Presidente, da due membri effettivi e da due membri supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito Registro.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, e può procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo, nonché chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

4. All'organo di controllo si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste dal Codice Civile per le Società per Azioni.

5. L'organo di controllo o il revisore rimangono in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per

l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dell'organo di controllo o del revisore ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo o il Revisore siano stati ricostituiti.

6. La retribuzione annuale da attribuire all'organo di controllo o al revisore è determinata secondo quanto stabilito dalle tariffe professionali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.

7. Nel caso di organo di controllo collegiale, esso viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno otto giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza almeno tre giorni prima.

L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il "fax" e la posta elettronica certificata, agli altri componenti effettivi e per le relative riunioni deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nell'apposito Libro. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti ed il membro effettivo dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. L'Organo di controllo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri effettivi.

8. I componenti dell'organo di controllo o il revisore devono assistere alle adunanze delle assemblee ed alle adunanze dell'Organo Amministrativo.

9. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'Organo di controllo, il quale deve tenere conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea. Si applica la disposizione dell'art. 2409 del Codice Civile.

## **TITOLO V: ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO**

### **Art. 21**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio di esercizio e alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Il bilancio deve essere approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio; il bilancio può tuttavia essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura

dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in quest'ultimo caso gli amministratori devono segnalare nella loro relazione o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto nella forma abbreviata le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) il cinque per cento al fondo di riserva legale fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- b) il residuo ai soci, in proporzione alle partecipazioni al capitale sociale rispettivamente possedute alla data di chiusura dell'esercizio, salvo che i soci decidano in sede di approvazione del bilancio cui gli utili si riferiscono di destinare a riserva in tutto o in parte detti utili.

#### **TITOLO VI: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

##### **Art. 22**

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Nel caso di cui al comma precedente, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile, ovvero da altre disposizioni di Legge o dal presente Statuto, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze di cui al 1° comma, stabilisce:

- 1) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- 2) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- 3) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- 4) i poteri ed i compensi dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 del codice civile.

La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza di cui al 1° comma. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter del codice civile.

Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee, e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII libro V del codice civile.

#### **TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE**

##### **Art. 23**

1. Qualunque controversia sorga fra i soci o fra i soci e la Società, l'Organo Amministrativo e l'Organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente Statuto, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e per la quale la Legge non preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, è deferita al giudizio di un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sua sede legale.

2. Il Collegio Arbitrale, ove consentito dalle vigenti disposizioni di Legge, deciderà a maggioranza entro centottanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura e anche dall'obbligo del deposito del lodo.

3. Per qualunque controversia, che sorga in dipendenza di affari sociali o dell'interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

#### **TITOLO VIII: NORME FINALI**

##### **Art. 24**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente Statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale ove non sia stato comunicato un domicilio speciale.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o "telefax" vanno indirizzate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Tutti i termini previsti dal presente statuto sono da considerarsi facendo riferimento a giorni naturali e consecutivi e vanno computati con riferimento al concetto di giorni liberi, con ciò intendendosi che non si considera, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.



Per quanto non previsto nell'Atto costitutivo e nel presente Statuto valgono le disposizioni di Legge in materia di Società a responsabilità limitata.

F.to: Gaetano Cardiel; Giuseppe Boscarino Notaio.